



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Roma**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**  
**Sedicesima Sezione civile**

riunito nella camera di consiglio del 1 ottobre 2019, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo           Presidente,  
dott. Stefano Cardinali           Giudice,  
dott. Guido Romano               Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35549 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2019, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

**tra**

, elettivamente domiciliato in Roma, , n.  
, presso lo studio degli Avv.ti Guido Cecinelli e Flavia Marinucci che lo rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

**attore;**

**e**

, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Baisnizza, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro Cesare Vincenti e dell' Abogado Luigi Di Gennaro che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

**convenuta;**

**Oggetto:** quote sociali



**Conclusioni delle parti:** come da verbale del 18 marzo 2019

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Sig.ra [redacted]

al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *«accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Sig.ra [redacted] della scrittura privata del 02.05.2006 e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma di € 33.500,00 di cui risulta ancora debitrice per mancato pagamento delle rate mensili convenute a partire dal mese di gennaio 2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalle singole scadenze delle rate non ottemperate al pagamento effettivo».*

A fondamento della propria domanda, l'attore rappresentava che: in data 2 maggio 2006, i Sig.ri [redacted] e [redacted] sottoscrivevano una scrittura privata a mezzo della quale il primo assumeva l'impegno di cedere alla Sig.ra [redacted] che si impegnava ad acquistare per sé o per persona o società da nominare, tutte le proprie quote di partecipazione alla società il Pappamondo S.r.l. del valore nominale di € 5.000,00 pari al 50% del capitale sociale; il prezzo della compravendita delle quote sociali veniva convenuto in € 85.500,00, di cui € 5.000,00 a titolo di pagamento della quota che veniva ceduta e € 80.500,00 a titolo di restituzione di un finanziamento che il socio Sig. [redacted] aveva effettuato nei confronti della predetta Società; le parti convenivano che il prezzo della cessione sarebbe stato liquidato in 171 rate mensili da € 500,00 ognuna a partire dal 1 ottobre 2006 fino al 1 gennaio 2022; con atto di cessione di quote per atto del notaio [redacted], contestuale alla suddetta scrittura privata, il Sig. [redacted] cedeva la sua intera quota di partecipazione sociale di € 5.000,00 alle Sig.re [redacted] e [redacted], che acquistavano, rispettivamente, una quota di € 4.900,00 la prima e una quota di € 100,00 la seconda; la Sig.ra [redacted] corrispondeva solo parte del prezzo di cessione convenuto, in quanto nel mese di gennaio del 2015 interrompeva i pagamenti delle rate mensili pattuite e risultava, pertanto, debitrice nei confronti del Sig. [redacted] di € 33.500,00.

Si costituiva la Sig. [redacted] mediante comparsa di costituzione e risposta ivi chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attore a tal fine rappresentando che: il suddetto atto di cessione di quote era stato stipulato dalle parti in data 2 maggio 2006 innanzi al notaio ed era stato registrato il successivo 5 maggio 2006; con tale atto



il Sig. cedeva interamente la propria quota di partecipazione sociale di euro 5.000,00 (pari al 50% del capitale della società il S.r.l.) alle Sig.re e , dichiarando di aver ricevuto già il pagamento del prezzo e fornendo contestuale quietanza; con detto atto notarile, contenente il medesimo oggetto della scrittura privata, le parti fissavano per la cessione delle quote un prezzo differente e inferiore rispetto a quanto stabilito nella detta scrittura privata, intendendo superato ogni precedente accordo; l'attore fondava il suo diritto di credito in una scrittura privata risalente ad oltre dieci anni fa, per la quale, in assenza di documentati atti interruttivi, sarebbe intervenuta la prescrizione decennale.

Successivamente, all'udienza del 18 marzo 2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

\*\*\*\*\*

Il Sig. ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire condannare la Sig.ra al pagamento della somma di € 33.500,00 quale residuo prezzo previsto nel contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 2 maggio 2006.

La domanda non è fondata e va, conseguentemente, rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.

In punto di fatto, il Tribunale osserva che con contratto preliminare di compravendita stipulato in data 2 maggio 2006, il Sig. Luca Pruiti si impegnava a cedere alla Sig.ra che si impegnava ad acquistare per sé o per persona o società da nominare la propria quota di partecipazione al capitale sociale (e pari al 50% di esso) della S.r.l. del valore nominale di € 5.000,00. Il prezzo della compravendita veniva tra le parti convenuto in € 85.500,00 che la promissaria acquirente avrebbe dovuto corrispondere mediante versamento di n. 171 rate mensili da € 500,00 ognuna a partire dal 1 ottobre 2006 fino al 1 gennaio 2022.

In pari data, tuttavia, le parti sottoscrivevano una scrittura privata - con sottoscrizioni autenticate dal notaio dott.

- con la quale il Sig. cedeva la propria intera quota di partecipazione al capitale sociale della s.r.l. di € 5.000,00 alle Sig.re e , che acquistavano,



rispettivamente, una quota di € 4.900,00 la prima e una quota di € 100,00 la seconda. In tale scrittura privata, peraltro, il prezzo veniva determinato in €. 4.900,00 per la prima cessione ed in €. 100,00 per la seconda ed il cedente dichiarava «di avere già ricevuto per intero dalle rispettive cessionarie alle quali, con la firma del presente atto, ne rilascia ampia quietanza liberatoria dichiarando di non avere più nulla a pretendere al riguardo».

Tanto chiarito in punto di fatto, giova ribadire come il contratto definitivo di compravendita contenga, oltre che una diversa determinazione del prezzo di compravendita, espressa quietanza in ordine all'effettivo intervenuto incasso, da parte del cedente, dell'intero prezzo.

Per giurisprudenza costante, qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova (che, peraltro, deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili) di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l'adempimento di detto distinto accordo (in questi esatti termini, Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1677; Cassazione civile sez. II, 5 giugno 2012, n. 9063; Cassazione civile sez. II, 30 aprile 2013, n. 10209 secondo la quale nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che per ciò sia necessario un distinto accordo novativo, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva; Cassazione civile sez. II, 10 gennaio 2007, n. 233; Cassazione civile sez. II, 18 agosto 1981, n. 4935; Cassazione civile sez. II, 25 febbraio 2003, n. 2824; nella giurisprudenza di merito, da ultimo, Trib. Grosseto, 29 aprile 2015).



In questa prospettiva, l'assorbimento del preliminare nel definitivo si spiega in base al rilievo che i due contratti si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti che è diretta nel primo caso ad impegnare le parti a prestare in un momento successivo il loro consenso al trasferimento della proprietà e, nel secondo, ad attuare il trasferimento stesso senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà (cfr., Cassazione civile, 4 ottobre 2006, n. 21381).

Conseguentemente, non può parlarsi - nei rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo - di collegamento negoziale, ma, come detto, di assorbimento del contenuto dell'uno nel contenuto dell'altro.

D'altra parte, nel caso di specie, la circostanza che il contratto definitivo sia l'unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti deriva anche dalla considerazione che le parti dei due negozi sono diversi, in quanto, nel contratto preliminare, l'unico promissario acquirente è la Sig.ra \_\_\_\_\_, mentre nel contratto definitivo risulta acquirente anche la Sig.ra \_\_\_\_\_.

In definitiva, non si ha, nel caso di specie, una pluralità coordinata di contratti che conservano la propria causa autonoma e che si presentano collegati l'uno all'altro (cfr., Cassazione civile, sez. I, 5 giugno 2007, n. 13164; Cassazione civile, sez. III, 17 maggio 2010, n. 11974 che individuano i presupposti del collegamento negoziale), ma il completo superamento, con la stipulazione del contratto definitivo, del precedente negozio preliminare che perde così ogni funzione di regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Alla luce delle precedenti considerazioni deve necessariamente concludersi che il prezzo complessivo della compravendita - determinato in misura pari al valore nominale della quota compravenduta - sia stato integralmente corrisposto dalle acquirenti in favore del Sig. \_\_\_\_\_ senza che quest'ultimo possa invocare diverse pattuizioni contenute nel (superato) contratto preliminare.

Segue il rigetto della domanda proposta dal Sig. \_\_\_\_\_.

Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**p. q. m.**

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:*



- I) *rigetta le domande proposte dal Sig. ;*
- II) *condanna l'attore alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 5.500,00 oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge.*

*Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma il 1 ottobre 2019*

Il Presidente  
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice  
(dott. Guido Romano)

